

# FUSAEXPO 2022 **SECONDA EDIZIONE**

13 | 14 | 15 ottobre  
innovazioni per aziende e uffici **FIERA DI BRESCIA**

# AiFOS

Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro

## Come cambia la sicurezza.

Comportamenti, compiti e responsabilità

Giovedì 13 ottobre dalle 11.00 alle 13.00

**Relatore:**  
 Ing. Lucio Fattori

1

## La situazione attuale in ambito SSL

**INAIL**  
 Istituto Nazionale per lo Studio e la Consulenza degli Infortuni sul Lavoro

10/10/2022  
 In Friuli Venezia Giulia la 72ª Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro

**VATICAN NEWS** PAPA VATICANO

### Mattarella: "Morti sul lavoro inaccettabili per un Paese moderno"

"Lavorare non può significare porre a rischio la vita"

**sky 24** VERSO IL GOVERNO GUERRA UCRAINA VOCE LIVE IN TODAY - IL PODCAST SPETTACOLO

### Giornata nazionale morti sul lavoro: in 8 mesi 677 vittime, quasi 3 al giorno

Nel 2022 si è registrato un calo del 12,3% rispetto al 2021, che però risentiva dei fatti morti per Covid. Secondo i dati dell'Inail, tra gennaio e agosto sono stati denunciati un totale di 484.561 infortuni. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Lavorare non può significare porre a rischio la propria vita"

**MONDO LAVORO ITALIA**

### Vittime degli Incidenti sul Lavoro: mettere la sicurezza al primo posto

In Italia aumentano del 38% le denunce di infortunio rispetto al 2021: secondo dati INAIL, ancora oggi è necessario sensibilizzare le persone e le aziende sulla necessità di garantire l'incolumità dei lavoratori per evitare malattie e incidenti sul lavoro. Mattarella: fenomeno inaccettabile. I temi sono al centro delle manifestazioni organizzate ogni da ANMIL in dialogo con le istituzioni.

2

## La situazione attuale in ambito SSL

AiFOS

«I numeri delle vittime degli incidenti sul lavoro, nonostante i numerosi provvedimenti normativi con i quali si è cercato, nel tempo, di prevenirli, sono allarmanti, drammatici.

Raccontano storie di vite spezzate, di famiglie distrutte, di persone gravemente ferite, di uomini e donne che invocano giustizia. Persone che si appellano alle istituzioni, ai datori di lavoro, alla coscienza di chiunque sia nelle condizioni di rendere i luoghi di lavoro posti sicuri, in cui sia rispettata la dignità della persona.



Lo sviluppo di nuove tecnologie ha mutato radicalmente la natura e la stessa dimensione spazio-temporale dei luoghi di lavoro. Purtroppo, questa fase non è stata accompagnata da una crescita proporzionata delle iniziative verso la prevenzione.

Lavorare non può significare porre a rischio la propria vita.»

Messaggio del Presidente Mattarella in occasione della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro

3

3

## La situazione attuale in ambito SSL: infortuni

AiFOS

Tabella B1 - Denunce d'infortunio per modalità di accadimento e anno di accadimento

Modalità di accadimento	Anno di accadimento									
	2017		2018		2019		2020		2021	
In occasione di lavoro	543.935	84,11%	541.050	83,93%	538.620	83,57%	506.448	88,51%	480.293	85,14%
				-0,53%		-0,45%		-5,97%		-5,16%
Senza mezzo di trasporto	522.852	80,85%	520.433	80,73%	519.501	80,61%	493.024	86,16%	464.532	82,35%
				-0,46%		-0,18%		-5,10%		-5,78%
Con mezzo di trasporto	21.083	3,26%	20.617	3,20%	19.119	2,97%	13.424	2,35%	15.761	2,79%
				-2,21%		-7,27%		-29,79%		17,41%
In itinere	102.730	15,89%	103.582	16,07%	105.859	16,43%	65.743	11,49%	83.796	14,86%
				0,83%		2,20%		-37,90%		27,46%
Senza mezzo di trasporto	30.114	4,66%	29.363	4,56%	31.892	4,95%	19.512	3,41%	24.617	4,36%
				-2,49%		8,61%		-38,82%		26,16%
Con mezzo di trasporto	72.616	11,23%	74.219	11,51%	73.967	11,48%	46.231	8,08%	59.179	10,49%
				2,21%		-0,34%		-37,50%		28,01%
<b>Totale</b>	<b>646.665</b>	<b>100,00%</b>	<b>644.632</b>	<b>100,00%</b>	<b>644.479</b>	<b>100,00%</b>	<b>572.191</b>	<b>100,00%</b>	<b>564.089</b>	<b>100,00%</b>
				-0,31%		-0,02%		-11,22%		-1,42%

4

4

## La situazione attuale in ambito SSL: decessi

AiFOS

Tabella B2 - Denunce d'infortunio con esito mortale per modalità di accadimento e anno di accadimento

Modalità di accadimento	Anno di accadimento									
	2017		2018		2019		2020		2021	
In occasione di lavoro	859	72,92%	918	71,27%	891	72,79%	1.455	86,40%	1.102	80,97%
				6,87%		-2,94%		63,30%		-24,26%
Senza mezzo di trasporto	618	52,46%	650	50,47%	655	53,51%	1.250	74,23%	898	65,98%
				5,18%		0,77%		90,84%		-28,16%
Con mezzo di trasporto	241	20,46%	268	20,81%	236	19,28%	205	12,17%	204	14,99%
				11,20%		-11,94%		-13,14%		-0,49%
In itinere	319	27,08%	370	28,73%	333	27,21%	229	13,60%	259	19,03%
				15,99%		-10,00%		-31,23%		13,10%
Senza mezzo di trasporto	52	4,41%	38	2,95%	58	4,74%	42	2,49%	48	3,53%
				-26,92%		52,63%		-27,59%		14,29%
Con mezzo di trasporto	267	22,67%	332	25,78%	275	22,47%	187	11,10%	211	15,50%
				24,34%		-17,17%		-32,00%		12,83%
<b>Totale</b>	<b>1.178</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.288</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.224</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.684</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.361</b>	<b>100,00%</b>
				<b>9,34%</b>		<b>-4,97%</b>		<b>37,58%</b>		<b>-19,18%</b>

5

5

## Logica ed obiettivi degli interventi normativi

AiFOS

Con il d.l. n. 146/2021 (decreto in materia fiscale, in termini generali) **il Governo decide di fornire un chiaro segnale di interesse per la salute e sicurezza sul lavoro**

La logica dell'intervento del D.L. n. 146/2021 è soprattutto repressiva (si potenziano le attività di vigilanza e si rivede la sospensione dell'attività imprenditoriale)

**In sede di conversione del D.L. n. 146/2021 il Parlamento conferma le previsioni del d.l. e aggiunge altre disposizioni**

Esse vengono contenute tutte nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, in vigore dal 21 dicembre 2021

*Di seguito si illustreranno le principali innovazioni*

6

6

## Novità in materia di vigilanza

AiFOS

L'articolo 13 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che: "La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dalle **ASL territorialmente competenti** e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché, per il settore minerario, dal Ministero dell'Industria e per le industrie estrattive di seconda categoria e per le acque minerali e termali dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano"

Con il D.L. n. 146/2021 questa vigilanza è anche competenza «generale» **dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)**. Tale scelta è stata confermata dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215

L'INL è stato fortemente valorizzato (prevedendosi anche l'assunzione di oltre 1000 nuove unità di personale, oltre a 64 nuovi Carabinieri del nucleo operante presso l'INL)

7

7

## Novità in materia di vigilanza

AiFOS

La presenza di due «diversi» organi di vigilanza con compiti generali in materia di salute e sicurezza sul lavoro va considerata tenendo conto che:

*essi utilizzeranno le stesse procedure per procedere ad operare nei luoghi di lavoro le contestazioni ai soggetti obbligati. Tali procedure non sono state modificate (la procedura utilizzata con maggiore frequenza è la «prescrizione obbligatoria» di cui al d.lgs. n. 758/1994)*

Nell'intervento operato si prevede che vengano potenziate le sedi «pubbliche» nelle quali si dovrà garantire che le attività di vigilanza siano adeguatamente programmate (SINP, articolo 8 del d.lgs. n. 81/2008), vengano pianificate a livello territoriale (comitati regionali di coordinamento, articolo 7 del d.lgs. n. 81/2008) e vengano definite le politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 5 del d.lgs. n. 81/2008)

8

8

## Novità in materia di sospensione dell'attività imprenditoriale **AiFOS**

Il D.L 146/2021 prevede la **sospensione dell'attività** imprenditoriale in caso di «gravi» violazioni, modificando l'articolo 14 del d.Lgs. N. 81/2008, il quale prevedeva la sospensione in caso di «**gravi e reiterate violazioni**» in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tale previsione è stata confermata dalla legge di conversione (n. 215/2021).

L'Ispettorato Nazionale per il Lavoro (INL) **con circolari n. 3 (9 novembre 2021) e 4 (del 9 dicembre 2021)** ha fornito chiarimenti in merito ai caso di sospensione dell'attività (articolo 14 del D.Lgs. N. 81/2008).

9

9

## Novità in materia di sospensione dell'attività imprenditoriale **AiFOS**

Ove, invece, l'ispettore verifichi – per quanto in assenza di infortuni sul lavoro – l'avvenuta violazione in azienda di disposizioni ritenute imprescindibili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tanto da far ritenere che non si possa proseguire nello svolgimento dell'attività lavorativa, è tenuto a sospendere l'attività della parte di impresa interessata dalla violazione

### **I casi sono tassativamente indicati ex lege**

Essi sono contenuti all'Allegato I del d.lgs. n. 81/2008 e sono 13 in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

10

10

## Casi di sospensione dell'attività imprenditoriale

AiFOS

1. Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR).
2. Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione.
3. Mancata formazione ed addestramento.
4. Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile.
5. Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS).
6. Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto.
7. Mancanza di protezioni verso il vuoto.
8. Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza.
9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti.
11. Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
13. Mancata notifica all'organo di vigilanza delle lavorazioni comportanti il rischio di esposizione all'amianto.

11

## L'obbligo di comunicazione delle prestazioni occasionali

AiFOS

La legge n. 215/2021 prevede l'obbligo di comunicazione preventiva all'Ispettorato Territoriale del Lavoro in caso di **avvio di un rapporto con lavoratori autonomi occasionali**. *In merito sono state fornite indicazioni operative dall'INL con nota dell'11 gennaio 2022.*

La comunicazione non riguarda chi svolge la prestazione con continuità (es.: lavoratori a partita IVA in studi professionali)

In caso di **avvio** di attività di **lavoro autonomo occasionale** esiste, invece, l'obbligo di **preventiva** comunicazione da parte del committente all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente (ITL), mediante SMS o posta elettronica (non è indicato obbligo di PEC quindi è accettata anche una ordinaria email), al fine di consentire alle istituzioni una attività di **monitoraggio** e di **contrastare** forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia di contratto.

L'omessa o ritardata comunicazione a ITL comporta una **sanzione** amministrativa da € 500,00 a € 2.500,00, per ciascun rapporto occasionale e non è applicabile la procedura della diffida (che prevederebbe la possibilità di chiudere il verbale dell'Ispettore pagando una sanzione in misura ridotta); dovrebbe però applicarsi l'articolo 16 della legge n. 689/1981 che consente la riduzione della sanzione all'importo più conveniente tra il doppio del minimo e un terzo del massimo

12

## Il preposto: figura centrale per la salute e sicurezza sul lavoro **AiFOS**

L'articolo 2 comma 1 , lettera e), del d.lgs. n. 81/2008 definisce la figura del preposto come segue: *“persona che , in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa**”*

È figura essenziale per controllare i lavoratori (che, a loro volta, hanno a proprio carico gli obblighi di cui all'articolo 20 del d.lgs. n. 81/2008), a partire dall'obbligo di *«prendersi cura della propria salute e sicurezza sul lavoro»*

13

## Il principio di effettività nel "Testo Unico" **AiFOS**

### ART. 299 del D.lgs. n. 81/2008 ESERCIZIO DI FATTO DI POTERI DIRETTIVI

Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), d) ed e) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti

14

## L'obbligo di «individuazione» del preposto

AiFOS

La legge n. 215/2021 introduce un nuovo obbligo a carico del datore di lavoro e del dirigente, con previsione di sanzione penale in caso di inosservanza, che debbono (articolo 18, comma 1, lettera b-bis, del d.lgs. n. 81/2008, nel testo introdotto dalla legge in commento): *“individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”*

**Viene qui previsto un obbligo di “individuazione” del preposto, cioè di identificazione del medesimo, da realizzarsi in qualunque modo idoneo allo scopo** (sempre che l'azienda non l'abbia già fatto), ad esempio per mezzo di una lettera di incarico. La disposizione prevede, altresì, che i contratti e gli accordi collettivi possano (non che debbano) prevedere una somma di denaro da corrispondere al preposto per lo svolgimento delle attività del medesimo.

15

## L'obbligo di «individuare» il preposto negli appalti

AiFOS

La disposizione di riferimento si completa per mezzo di una modifica dell'articolo 26 del d.lgs. n. 81/2008, norma dedicata alla regolamentazione della salute e sicurezza dei “lavori, servizi e forniture”, con inserimento di un comma 8-bis che si riporta di seguito: *“8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”*

**Dunque, è obbligatorio che i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori indichino al datore di lavoro committente chi tra i propri lavoratori svolga attività da preposto nell'ambito delle attività di “lavori, servizi e forniture” che si svolgano nel ciclo produttivo del datore di lavoro committente e nei luoghi di lavoro dei quali il committente abbia la disponibilità giuridica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008**

16

## La rivisitazione dei compiti del preposto

AiFOS

La regolamentazione dei compiti del preposto viene, poi, del tutto rivista, attraverso la **modifica dell'articolo 19, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008**, il cui "nuovo" testo, nelle parti modificate rispetto al d.lgs. n. 81/2008 precedente, si riporta di seguito:

*a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, **interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti**"*

17

## La rivisitazione dei compiti del preposto

AiFOS

La regolamentazione dei compiti del preposto viene, poi, del tutto rivista, attraverso la **modifica dell'articolo 19, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008**, il cui "nuovo" testo, nelle parti modificate rispetto al d.lgs. n. 81/2008 precedente, si riporta di seguito:

- (...)
- *f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;*

18

## Novità in materia di formazione

AiFOS

**La legge n. 215/2021 interviene in modo significativo anche in materia di formazione,** adempimento fondamentale per garantire l'educazione di lavoratori e altri soggetti operanti in azienda al lavoro sicuro.

In particolare, viene previsto quanto segue, modificando l'articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008:

*“Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all'accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire: a) **l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;** b) **l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discendenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa**”*

19

## Novità in materia di formazione

AiFOS

**La disposizione prevede quindi la futura rivisitazione dell'attuale, complessa, disciplina in materia,** fermo restando che l'Accordo che dovrà essere emanato – che supererà ed abrogherà quelli oggi vigenti – dovrà regolare l'obbligo formativo a carico del datore di lavoro e le modalità della verifica finale di apprendimento (che dovrà essere fatta *on the job*). L'accordo dovrà anche disciplinare la formazione per i dirigenti e i preposti.

Per questi ultimi è specificamente previsto quanto segue al comma 7-ter dell'articolo 37: *“Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, **le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale** e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”.*

20

## Salute e sicurezza sul lavoro e videoconferenza

AiFOS

Nel periodo emergenziale è stata usata ampiamente (anche per i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro) la metodologia della «videoconferenza», con diversi sistemi, tutti caratterizzati dalla possibilità di collegamenti «in sincrono» tra i partecipanti.

I vari D.P.C.M. operanti nel periodo di emergenza pandemica hanno sempre consentito – per ovvie ragioni (legate alla necessità di prevenire il contagio) – la «formazione a distanza». In assenza di una regolamentazione di tale metodologia formativa negli Accordi in Conferenza Stato-Regioni **si è generalmente ritenuto possibile svolgere in videoconferenza la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.** In questi termini si è, in particolare, espresso il Ministero del lavoro con propria nota del 28/4/2020

**Va detto che la videoconferenza è da tenere distinta dalla formazione via e-learning**, che, pur essendo comunque una formazione «a distanza» (quindi, comunque consentita durante il periodo di emergenza) ha una sua precisa regolamentazione nell'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016. Essa è un «collegamento asincrono», con limiti precisi di legittimità e puntuale regolamentazione delle caratteristiche «tecniche» (ad esempio, della piattaforma da usare)

21

## Salute e sicurezza sul lavoro e videoconferenza

AiFOS

Dapprima l'INL, con propria circolare del 7 aprile 2022, ha fornito risposta positiva e, quindi, la questione è stata definitivamente risolta (nello stesso senso) dalla legge n. 52/2022 che, in sede di conversione al D.L. n. 24/2022, ha approvato il seguente articolo 9-bis:

**«La formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza»**

22

## Novità in materia di addestramento

AiFOS

Viene modificato dalla legge n. 215/2021 l'articolo 37, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 come di seguito, chiarendo in modo più puntuale in cosa consista l'attività di addestramento, da considerarsi "aggiuntiva" a quella di formazione, sempre in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La norma prevede ora espressamente che i relativi interventi debbano essere formalizzati in un apposito registro, che potrà essere tenuto su supporto informatico. L'addestramento non può essere svolto né in e-learning né in videoconferenza

**5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato**

23

## Novità in materia di addestramento

AiFOS

### REGISTRO ADDESTRAMENTO LAVORATORE

Data: \_\_\_\_\_

Lavoratore: Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Mansione Lavorativa: \_\_\_\_\_ Reparto: \_\_\_\_\_

Addestramento in ordine a:  utilizzo di DPI \_\_\_\_\_

utilizzo di attrezzatura/e \_\_\_\_\_

utilizzo di strumento/i \_\_\_\_\_

utilizzo di impianto/i \_\_\_\_\_

utilizzo di sostanza/e \_\_\_\_\_

utilizzo di macchine \_\_\_\_\_

..... \_\_\_\_\_

..... \_\_\_\_\_

svolgimento delle operazioni di: \_\_\_\_\_

Il lavoratore ha superato positivamente la verifica e risulta ora competente a svolgere l'attività di: \_\_\_\_\_

Firma Lavoratore \_\_\_\_\_ Firma dell'addestratore \_\_\_\_\_

24

24

## Novità in materia di formazione antincendio

AiFOS

Il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 introduce importanti novità per la formazione degli addetti al servizio antincendio.

Dal **4 ottobre 2022** sono cambiate anche le denominazioni dei corsi, che abbandonano la classica suddivisione in categorie di rischio in favore di una suddivisione in Livelli:

- **Livello 1 (ex Rischio basso)**
- **Livello 2 (ex Rischio medio)**
- **Livello 3 (ex Rischio alto)**

I soggetti formatori ammessi dal Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 per l'erogazione dei corsi destinati agli addetti al servizio antincendio sono:

- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
- Soggetti pubblici e privati
- Datore di lavoro o altro lavoratore in possesso dei requisiti previsti per svolgere l'attività di formatore

25

## Novità in materia di formazione antincendio: metodologie

AiFOS

Introdotta la possibilità della formazione in videoconferenza sincrona per le parti teoriche.

Per le parti pratiche, invece, è ammessa esclusivamente la formazione in presenza e le esercitazioni pratiche diventano obbligatorie anche per il livello 1 (ex rischio basso).

- AZIENDE LIVELLO 1:                   durata 4 ore (2 ore di modulo teorico e 2 ore di modulo pratico)  
aggiornamento quinquennale di 2 ore (formazione pratica)
- AZIENDE LIVELLO 2:                   durata 8 ore (5 ore teoria e 3 ore pratica)  
aggiornamento quinquennale di 5 ore (2 ore teoria e 3 ore pratica)
- AZIENDE LIVELLO 3:                   durata 16 ore (12 ore di modulo teorico e 4 ore di modulo pratico)  
aggiornamento quinquennale di 8 ore (5 ore teoria e 3 ore pratica)

26

## Novità in materia di formazione antincendio: transizione

AiFOS

Il Decreto precisa che i corsi di formazione per addetti antincendio già programmati con i contenuti dell'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998 sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall'entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021, ovvero entro il 4 aprile 2023.

Pertanto, fino a tale data, i corsi organizzati secondo le vecchie modalità saranno ritenuti validi.

Inoltre, per quanto riguarda l'aggiornamento, gli addetti antincendio formati ai sensi del D.M. 10/3/98 dovranno aggiornarsi entro 5 anni dallo svolgimento del corso di formazione.

Tuttavia, se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto il corso di formazione o di aggiornamento per addetti antincendio (svolti ai sensi del D.M. 10/9/98) è stato svolto da più di 5 anni, gli addetti antincendio dovranno svolgere il corso di aggiornamento entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo decreto.

27

## Novità in materia di formazione antincendio: docenti

AiFOS

L'articolo 6 del D.M. 2 settembre 2021 stabilisce infatti precise indicazioni sulle conoscenze, competenze e caratteristiche dei formatori, istituendo dei percorsi di formazione e di aggiornamento erogati dal Corpo Nazionale dei VVF (in vigore dal 4 ottobre 2022).

### QUALIFICAZIONE DOCENTI ANTINCENDIO PARTE TEORICA E PARTE PRATICA

- Prerequisito: aver conseguito almeno il diploma di scuola media secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti
- Requisiti: essere in possesso di almeno uno dei seguenti criteri
  - documentata esperienza di almeno 90 ore come docente antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, al 5/10/2022 (data di entrata in vigore del Decreto)
  - aver frequentato il corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
  - essere iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno (art. 16, comma 4, D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139) e aver frequentato un corso di formazione per docenti di tipo C erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche
  - rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi o dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento

28

## **Novità in materia di formazione antincendio: docenti**

**AiFOS**

### **QUALIFICAZIONE DOCENTI ANTINCENDIO PARTE TEORICA**

- Prerequisito: aver conseguito almeno il diploma di scuola media secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti
- Requisiti: essere in possesso di almeno uno dei seguenti criteri
  - documentata esperienza di almeno 90 ore come docente antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, al 4/10/2022 (data di entrata in vigore del Decreto)
  - aver frequentato il corso di formazione per docenti teorici di tipo B erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
  - essere iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno (art. 16, comma 4, D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139)
  - rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi o dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento
  - Per chi non ha il diploma: si ritengono qualificati i docenti con documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno 5 anni con almeno 400 ore all'anno di docenza.

29

## **Novità in materia di formazione antincendio: docenti**

**AiFOS**

### **QUALIFICAZIONE DOCENTI ANTINCENDIO PARTE PRATICA**

- Requisiti: essere in possesso di almeno uno dei seguenti criteri, senza alcun prerequisito
  - documentata esperienza di almeno 90 ore come docente antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, al 4/10/2022 (data di entrata in vigore del Decreto)
  - aver frequentato il corso di formazione per docenti pratici di tipo C erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
  - rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nel ruolo dei capi reparto o dei capi squadra

30

## Prospettive per il futuro?

AiFOS

Torniamo alle origini...

### SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI

#### Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi<sup>53</sup>

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche<sup>54</sup> impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151<sup>(N)</sup>, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo<sup>55</sup>.


31

## Finalità del DVR (Art. 28)

AiFOS

*una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione*

32



33

## Quale obiettivo per le scelte aziendali?

AiFOS

TRECCANI ISTITUTO MAGAZINE CATALOGO SCUOLA E FORMAZIONE LIBRI ARTE TRECCANI CULTURA


efficacia In diritto, idoneità di un atto a produrre gli effetti che conseguono al suo compimento, e dunque capacità dell'atto di rendere effettive le finalità perseguite dalle parti con la sua valida conclusione. Spesso è sufficiente che l'atto venga a esistenza perché sia anche efficace, ma può accadere che l'e. sia differita a un momento successivo o che dipenda dal verificarsi di un evento ulteriore (per es. una condizione).

- L'obiettivo da perseguire deve essere un obiettivo basato sull'efficacia, ancor prima che sulla forma.
- Dobbiamo essere in grado di agire sui **comportamenti** dei lavoratori.

34

## Come agire sui comportamenti

AiFOS



ANTECEDENTI

COMPORAMENTO

CONSEGUENZE

*Qual è la differenza tra comportamento e risultato?*

35

## Come agire sui comportamenti

AiFOS




36

## Come agire sui comportamenti

AiFOS

Attenzione alla matrice delle conseguenze!

**Ogni comportamento ha una conseguenza...**



positiva **O** negativa

immediata **O** futura

certa **O** incerta

**1) C'è qualche conseguenza più forte di altre?**

**2) Questa conseguenza può condizionare il comportamento?**

37

## Conclusioni

AiFOS

- La sicurezza sul lavoro «moderna» ha bisogno di essere strutturata e reattiva ai cambiamenti che viviamo
- Dobbiamo rifuggire la tentazione del formalismo in favore dell'efficacia
- Prendiamo le scelte che ci portano verso comportamenti sicuri
- Chiediamoci spesso se quello che stiamo facendo ha effetto (rilevazione near-miss, situazioni pericolose, segnalazioni da preposti e lavoratori, ecc.)

38

